



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA
SISTEMI INFORMATIVI
Servizio Infrastrutture
digitali

Anno 2025
Tit. X
Cl. 4
Fasc. 2025-X/4.55
N. Allegati
Rif.
mg/gb/GG

Oggetto: affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, per la fornitura della licenza di rinnovo Spamhaus DNS Firewall Threat Feeds per la durata di 60 mesi, per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Insubria - (Confronto di Preventivi ID 5362733) CIG B732049E35 - Decisione di contrarre.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede specificamente l'obbligo in capo al titolare per l'adozione di misure di sicurezza adeguate per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 32 e ss;
- le *Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*, predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID con la Circolare 18 aprile 2017, n. 2 e pubblicate in G.U.R.I il 5 maggio 2015, n. 103 sono disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, alla luce dei crescenti rischi cibernetici che minacciano anche il nostro Paese (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015) cui sono soggette tutte le pubbliche amministrazioni;
- l'Ateneo, in ottemperanza agli obblighi normativi derivanti dal rispetto delle prescrizioni della Circolare AgID, n. 2/2017, ha redatto e sottoscritto in data 21 dicembre 2017, il proprio documento di implementazione delle Misure minime di sicurezza



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 031 238 9703-9701
Email: dirigente.asi@uninsubria.it
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: <http://www.uninsubria.it/>
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

- ICT per le pubbliche amministrazioni; fra le azioni adottate dall'Ateneo è compreso l'utilizzo di un sistema di protezione attraverso il blocco della risoluzione DNS di siti malevoli, comunemente denominato *DNS Firewall*;
- l'Ateneo, dall'anno 2020 ha provveduto ad adottare la soluzione DNS Firewall realizzata attraverso le funzionalità del Software Open Source *Bind* in ambiente operativo Linux, con utilizzo dei servizi *DNS Firewall Threat Feeds* di SpamHaus per implementare il filtri per gli URL malevoli, la sottoscrizione del servizio *DNS Firewall Threat Feeds* di SpamHaus permette la ricezione tempestiva dei feed relativi agli URL malevoli *Spamhaus DNS Firewall* integrata all'interno dei propri resolver DNS realizzati con la piattaforma open source ISC Bind;
 - l'Ateneo, tramite il Centro interdipartimentale di servizi Sistemi Informativi e Comunicazione – SIC, con atto di stipula MEPA RTD n. 1346837 CIG Z2C2D9C783, ha acquisito la licenza *Spamhaus DNS Firewall Threat Feeds* che da diritto a ricevere i feed di aggiornamento sino al 30 luglio 2025 ed acquisita attraverso la Sistemi Hardware e Software Spa con sede in Corso Luigi Einaudi, 30 a Torino (TO), PIVA 07393280016;

Dato atto che, per quanto sopra espresso, è necessario rinnovare, per un periodo di 60 mesi a decorrere dal 31 luglio 2025, la licenza d'uso *Spamhaus DNS Firewall Threat Feeds*, al fine di dare continuità al servizio *DNS Firewall* a protezione dei client connessi alla Rete Dati di Ateneo;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e in particolare:

- l'art. 48 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice;
- l'art. 49 comma 1, che prevede che gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengano nel rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 49 comma 2, che prevede che, in applicazione del principio di rotazione, sia vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- l'art. 50, comma 1, lett. b) che prevede quale modalità di scelta



del contraente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17 comma 2 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.

Richiamato il decreto dirigenziale, Rep. n. 322/2025 - Prot. n. 33481 del 7 marzo 2025 con il quale l'ing. Giorgio Boldetti è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP), della presente procedura;

Richiamati il progetto e il Capitolato Speciale d'appalto redatti dal RUP (Rep. Atti n. 227/2025 prot. n. 51588 del 21 maggio 2025) che prevedono in particolare:

- un importo a base di affidamento stimato in € 15.000,00 oltre IVA 22 %;
- che con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08, nell'acquisto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Non sono pertanto stimati oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze.
- che ai sensi dell'art 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 non sono previsti costi della manodopera in quanto trattasi di forniture senza posa in opera;
- che l'affidamento a favore dell'operatore che avrà formulato il preventivo economicamente più conveniente, ove ritenuto congruo;
- che la consultazione dei seguenti operatori economici, in possesso di documentate abilitazioni quali rivenditori del prodotto oggetto della fornitura ed idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come motivatamente riportato nella relazione di progetto:

Ragione sociale	Sede legale (indirizzo completo)	Partita IVA
Insight Technology Solutions Srl	Viale Piero e Alberto Pirelli 6 - 20126 Milano	12468160150



Ragione sociale	Sede legale (indirizzo completo)	Partita IVA
SoftwareOne Srl	Centro direzionale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C - 20057 Milano	06169220966

Visti:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. - in particolare i commi 449 e 450;
- l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - comma 512;
- l'art. 1 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 - comma 419;

Richiamati:

- l'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la Parte 7 del Manuale di amministrazione e contabilità;
- il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture dell'Università degli Studi dell'Insubria;

Accertato che:

- al momento non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto tale acquisizione sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
- la fornitura è acquisibile attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA *al bando "Mepa-Beni" categoria "licenze software"*;
- le disposizioni di cui all'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 non si applicano alla presente fornitura ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 D.lgs. 36/2023 in quanto trattasi di fornitura a esecuzione immediata;
- con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008, non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività e, pertanto, non sono stimati oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze;
- con riferimento all'art 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, sono assenti costi di manodopera in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 51756 del 22 maggio 2025 sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA



(Confronto di Preventivi ID 5362733) con cui sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta i seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Sede legale	Partita IVA
Insight Technology Solutions Srl	Viale Piero e Alberto Pirelli 6 - 20126 Milano	12468160150
SoftwareOne Srl	Centro direzionale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C - 20057 Milano	06169220966

Constatato che entro il termine stabilito del 3 giugno 2025 ore 12:00 è pervenuta la seguente offerta:

Fornitore	Importo offerto IVA esclusa
SoftwareOne Srl	€ 13.700,00

la quale è stata registrata nel Repertorio degli Atti di gara al n. 248/2025., prot.n. 56829 del 6 giugno 2025;

Ritenuta congrua da parte del RUP l'offerta dell'impresa SoftwareOne Srl con sede legale al Centro direzionale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C - 20057 Milano P.IVA 06169220966 in ragione del prezzo offerto;

Accertato che:

- è stata acquisita e registrata nel Repertorio degli Atti di gara al n. 248/2025., prot.n. 56829 del 6 giugno 2025, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società SoftwareOne Srl con sede legale al Centro direzionale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C - 20057 Milano - P.IVA 06169220966, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) Protocollo INAIL_47996467 del 26 febbraio 2025, con scadenza il 26 giugno 2025 risulta regolare;

Dato atto che, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 36/2023, l'Università, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, procede alla stipula del contratto sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, verrà disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale

garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Accertato che l'importo dell'appalto non è stato artificiosamente frazionato e che il quadro economico della procedura ammonta a € **16.714,00** quantificato come segue:

A	Importo per l'esecuzione della fornitura	
	Fornitura (di cui € 0,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€ 13.700,00
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	Totale A)	€ 13.700,00
B	Somme a disposizione	
	IVA 22 % su A)	€ 3.014,00
	Totale B)	€ 3.014,00
	TOTALE FINANZIATO A) + B)	€ 16.714,00
C	Opzioni	
	Opzione ex art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023	€ 0,00
	Opzione quinto d'obbligo ex art.120 co. 9 del D.lgs. 36/2023	€ 0,00
	Opzione proroga ex art. 120 co. 10 del D.lgs. 36/2023	€ 0,00
	IVA 22 % su C)	€ 0,00
	Totale C)	€ 0,00
	TOTALE A) + B) + C)	€ 16.714,00

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;



Accertata la disponibilità sul budget 2025 dell'Unità analitica UA.00.99.A8.02.01 - "Ufficio Networking e Fonia" alla voce COAN CA.01.10.04.03 "Canone una tantum su licenze software", scheda budget 29707, dettaglio 60771;

DECRETA

1. di approvare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA alla società SoftwareOne Srl con sede legale al Centro direzionale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C - 20057 Milano P.IVA 06169220966 per la fornitura di una licenza *SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds* ® sino a 25.000 utenti per la durata di 60 mesi a decorrere dal 31 luglio 2025 CIG B732049E35 per un importo complessivo pari a € 13.700,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica;
2. di imputare la spesa complessiva di € 16.714,00 IVA (22%) compresa sul Budget esercizio 2025 della Unità UA.00.99.A8.02.01 - "Ufficio Networking e Fonia" alla voce COAN CA.01.10.04.03 "Canone una tantum su licenze software" scheda budget 29707 sul dettaglio 60771;
3. di incaricare l'Ufficio servizi di Staff dell'Area Sistemi Informativi all'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D.lgs. 36/2023): Ing. Giorgio Boldetti

Tel. +39 0332 21 9783 - giorgio.boldetti@uninsubria.it